

Avv. Antonio Salerno
Via S. Mobilio 9 - 84127 Salerno
tel. 0897266356 - fax 0898422134

TRIBUNALE CIVILE DI FORLÌ

Sez. Lavoro

**RICORSO IN RIASSUNZIONE RIPROPOSTO AL GIUDICE ORDINARIO
IN SEGUITO ALLA SENTENZA DELLA CDA DI BOLOGNA N. 115/2019
CON ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.
OVVERO CON RICHIESTA DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO**

- INAUDITA ALTERA PARTE -

CONFORME ALLA SENTENZA N. 38 DEL 30.01.2019

NONCHE' CON RICHIESTA DI

AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Per la prof.ssa **Stefania Panariello**, nata a Napoli (NA) il 12.10.1964 e residente in Torre del Greco (NA) alla via E. De Nicola 45, C.F. PNR SFN 64R52 F839X, rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce al presente atto dall'avv. Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13 H703 O, unitamente al quale elett.te domicilia in Salerno alla Via Settimio Mobilio 9 e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di fax 0898422134 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it

C o n t r o

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *p.t.*, rapp.to, difeso ed elett.te dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con sede in Bologna alla Via Guido Reni n. 4;

n o n c h è c o n t r o

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Emilia Romagna, in persona del Dirigente *p.t.*, e **l'Ufficio VII, Ambito Territoriale per la Provincia di Forlì Cesena**, in persona del Dirigente *p.t.*, tutti rapp.ti e difesi dal dott. Giuseppe Pedrielli, funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c.

n o n c h è a n c o r a c o n t r o



l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, e l'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, in persona dei rispettivi Dirigenti p.t..

F a t t o

La prof.ssa Stefania Panariello è un'insegnante di ruolo nella scuola primaria (EEEE) che, in seguito alle operazioni di mobilità 2016/2017, è stata illegittimamente trasferita presso l'I.C. "GIULIO CESARE", Savignano sul Rubicone (Ambito Forlì-Cesena).

Più precisamente, l'odierna ricorrente, abilitata all'insegnamento nella scuola primaria, in forza di tale abilitazione e della ulteriore (non valutata) specializzazione per l'insegnamento della lingua inglese, è stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per la stipula dei contratti a tempo indeterminato e per l'immissione in ruolo alle dipendenze del MIUR.

Successivamente, nell'anno scolastico 2015/2016, in forza del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 98, lett. C) L. 107/2015, l'odierna ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR.

Occorre precisare, in proposito, che l'assunzione in ruolo dei docenti avviene su una sede provvisoria.

Ai sensi dell'art. 440 del T. U. (D. Lgs. 297/94), infatti, la conferma dell'assunzione è disposta alla fine dell'anno di prova; ne consegue che, per ottenere l'assegnazione della sede definitiva, tutti i docenti neo immessi in ruolo devono obbligatoriamente presentare domanda di trasferimento.

Tutti i docenti immessi in ruolo nel 2015 con la legge 107/2015, quindi, **per ottenere la sede di servizio definitiva, erano tenuti a partecipare alla mobilità straordinaria** indetta per l'anno scolastico 2016/2017 con l'O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016.

In altri termini, **il piano straordinario previsto dalla Legge 107/2015** si articolava in **due fasi:**

- **Una fase di assunzione straordinaria** con domande da presentare obbligatoriamente in tutto il territorio nazionale (art. 1, comma 100, L.107/2015: "I



soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), ... esprimono l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale”;

- Una fase di mobilità straordinaria con domande da presentare obbligatoriamente in tutto il territorio nazionale (art. 1, comma 108, L.107/2015: *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. ... i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale”*).

L'insegnante Stefania Panariello, in particolare, nella sua qualità di docente assunta dalle graduatorie ad esaurimento **nella fase C** del piano straordinario di stabilizzazione varato con la legge 107/2015, ha partecipato alla così detta fase C dei movimenti territoriali (***“FASE A - mobilità provinciale - 1. Gli assunti entro il 14/15 - compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio - potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nella fase B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale. 2 Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli***



assunti il 15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale come da punto 1 della Fase D. **FASE B - mobilità interprovinciale** - 1 Gli assunti entro il 14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; 2 gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D. **FASE C - assegnazione ambito definitivo assunti a/s 2015/16 per assunti fasi b e c piano assunzionale provenienti da gae.** 1 Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nella fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo indicati secondo l'ordine di preferenza. **FASE D - assegnazione ambito assunti fasi O e A piano assunzionale nonché da fasi B e C piano assunzionale da concorso** - 1 Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi Zero ed A del



piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle graduatoria di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti, la mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”).

Gli insegnanti destinati alla fase C del piano di mobilità, pertanto, **potevano e dovevano** presentare una sola domanda con l'indicazione in ordine di preferenza di (*rectius* fino a) 100 Ambiti Territoriali e 100 province di destinazione (**“EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI** *Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali. In questa fase è previsto il seguente ordine delle operazioni: a) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art.13 del CCNI (personale con disabilità e il personale che ha bisogno di particolari cure continuative); b1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del CCNI (genitori di disabile); b2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del CCNI (assistenza familiare disabile); c) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del CCNI (personale coniuge di militare); d) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del CCNI (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali); e) trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza. La fase conclusiva dei movimenti è la Fase D che riguarda il trasferimento interprovinciale in deroga al vincolo triennale per i docenti esplicitamente indicati nel CCNI”* precisando che *“In ciascuna fase della sequenza operativa, all'interno di ciascuna*



delle operazioni indicate l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica” e ancora che “Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”).

L'odierna ricorrente, che è stata costretta a produrre siffatta domanda di mobilità nazionale, **nella qualità di referente e convivente unica**, risiede **stabilmente** nel Comune di Torre del Greco (Na) ove, peraltro, presta assistenza globale e permanente alla madre convivente Gentile Maria (di anni 86) **portatrice di handicap con connotazione di gravità, non rivedibile, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992,**

La ricorrente, dunque, ha presentato domanda di trasferimento esprimendo come prime preferenze, onde ottenere l'assegnazione all'Ambito Territoriale definitivo, gli Ambiti Territoriali appartenenti alla Provincia di Napoli nonché a cascata (anche mediante completamento ad opera del “sistema”) tutti gli ambiti territoriali delle Province italiane individuati sulla base di un criterio di vicinorietà rispetto alla Provincia di Napoli (“Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato”).

La prof.ssa Stefania Panariello quindi, ha ricevuto la convalida della sua domanda processata dal “sistema” con l'indicazione del punteggio di spettanza (nella specie **punti 24** quale punteggio base con ulteriori 6 punti aggiuntivi per il comune di ricongiungimento).

Va bene sottolineare la particolare procedura osservata per la **mobilità 2016/2017** atteso che **le domande sono state inoltrate tramite sistema informatico e,**



pertanto, le operazioni di mobilità non sono state condotte dai singoli Uffici Scolastici Territoriali bensì in maniera centrale dal MIUR (la cui condotta, dopo il commissariamento disposto dal CdS, sez. VI, con ordinanze n. 3911, 3912 del 04.08.2017, è stato definitivamente censurato dal T.A.R. Lazio con sentenze n. 9224/2018, 9225/2018, 9226/2018, 9227/2018, 9228/2018, 9229/2018 e 9230/2018) che, quindi, ha elaborato mediante “algoritmo” le operazioni di mobilità per tutte le fasi, ivi compresa la fase C.

La ricorrente, tuttavia, pur avendo cumulato ben **punti 24** quale punteggio base (con ulteriori 6 punti aggiuntivi per il comune di ricongiungimento al coniuge e così per un totale di **30 punti**), all’esito delle **incomprensibili** operazioni centralizzate, **non** ha ottenuto un Ambito definitivo compreso nella Provincia di Napoli ed è stata assegnata all’I.C. “GIULIO CESARE”, Savignano sul Rubicone, Forlì-Cesena.

Di contro, dalla lettura del bollettino dei trasferimenti relativi **alla medesima fase C** della mobilità per l’anno scolastico **2016/2017** relativo agli Ambiti della Campania e del Lazio, risultano alcuni docenti (assolutamente privi di privilegio) trasferiti nei suddetti Ambiti territoriali indicati dall’odierna appellata come ambiti di prioritaria scelta **con punteggio nettamente inferiore a quest’ultima** e segnatamente quanto alla parametrizzazione fissata dal Giudice di *prime cure*, Antonina Tronchida (punti 0, fase c mobilità, ambito/sede assegnato Lazio 0001) e Valentina Sfrezzichini (punti 3, fase c mobilità, ambito/sede assegnato Lazio 0001); in realtà, a bene vedere, **se il MIUR avesse contemplato la specializzazione su lingua inglese (posseduta ma non valutata) l’odierna ricorrente avrebbe potuto concorrere anche sull’ambito Campania 0024** cfr. posizione: Citro Vincenzina, punti 17, fase c mobilità, ambito/sede assegnato Campania 0024; Izzillo Romina, punti 21, fase c mobilità, ambito/sede assegnato Campania 0024).

L’odierna ricorrente, pertanto, stante la palese illegittimità delle operazioni di mobilità 2016/2017, ha rivendicato in sede giurisdizionale il diritto ad accertare e dichiarare l’illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia delle operazioni di



mobilità in relazione alla disposizione di cui alle “NOTE COMUNI” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui sancisce che “*L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio*” onde accertare e dichiarare il diritto all’assegnazione in un ambito territoriale **più favorevole tra quelli indicati**.

Il resistente MIUR si costituiva in giudizio con la solita standardizzata disquisizione sulla regolarità della procedura di mobilità (sebbene già censurata all’atto della costituzione dal Consiglio di Stato).

L’adito Giudice di *prime cure*, con sentenza n. 38 del 30.01.2018 (**All. 5**), in accoglimento delle richieste avanzate da parte ricorrente, dichiarava il diritto della docente a vedersi attribuire l’ambito Lazio 0001 anche condannando il MIUR alle spese di lite.

Detto provvedimento, voce coerente con i molteplici pronunciamenti già resi in *subiecta materia*, è stato appellato dall’Amministrazione con un atto (**All. 6**) evidentemente nullo laddove ricalcato, *rectius* pedissequamente ricopiato da un altro atto di appello (**All. 7**) promosso avverso pronuncia resa sempre da Codesto On.le Giudicante in altro giudizio (servizio paritario)

Stupefacentemente l’adita Corte di Appello di Bologna, pur dinnanzi alla eclatante evidenza di un atto di appello del tutto estraneo al *petitum* giudiziale di primo grado, nonché, ancor peggio, **alla inesistenza di un litisconsorzio necessario**, con sentenza n. 115 del 12.02.2019 (**All. 8**), ha dichiarato “*la nullità della sentenza appellata e rimette la controversia al primo giudice*”, sicché la ricorrente - instando **la concessione cautelare anche *inaudita altera parte*** - procede alla riassunzione del presente giudizio innanzi a Codesto On.le Tribunale affinché venga accertata l’illegittimità della assegnazione a seguito della procedura di mobilità per i seguenti

M o t i v i

I)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 CCNL MOBILITA’ 2016/2017 E DELL’ALLEGATO 1 (FASE C AMBITI NAZIONALI) ED ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI



MOTIVAZIONE, VIZIO DEL PROCEDIMENTO, DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED IRRAGIONEVOLEZZA.

L'irragionevolezza delle determinazioni assunte dal MIUR - per come, peraltro, già censurate in sede giurisdizionale - è di tale eclatanza da non richiedere particolari articolazioni giuridiche e tanto più alla luce dei recenti e demolitori pronunciamenti con cui la Giustizia Amministrativa ha sancito la complessiva illegittimità della procedura di mobilità 2016/2017 (*cf.* T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 9229/2018; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 9224/2018; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 9225/2018; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 9226/2018; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 9227/2018; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, sentenza n. 9228/2018; Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanze n. 3911 e 3912 del 04.08.2017; Consiglio di Stato ordinanze n. 1399 e 1401 del 28.03.2017; Consiglio di Stato, ordinanze n. 1585 e 1586 del 13.04.2017; Consiglio di Stato, ordinanze n. 3081, 3082, 3083, 3084, 3085 3086 del 20.07.2017; Consiglio di Stato, sentenze dal n. 4559 al n. 4567 del 02.10.2017 e Consiglio di Stato, sentenza n. 5859 del 13.12.2017) riverberando effetti vincolativi sulle pronunce anche del Giudice ordinario atteso che *“la pronuncia di annullamento, di contenuto costitutivo, opera necessariamente, nei rapporti sostanziali, **nei confronti di tutti i soggetti su cui direttamente o indirettamente la modificazione giuridica è in grado di agire, non potendo i limiti soggettivi della caducazione di un atto amministrativo non coincidere con quelli dell'atto caducato**”*¹.

D'altra parte l'efficacia *erga omnes* delle pronunce del Giudice Amministrativo (anche se cautelari) è confermata anche dalla univoca giurisprudenza della **CASSAZIONE**, la quale ha chiarito che *“Il principio dell'efficacia “inter partes” del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle **pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi***

¹Così, ex multis, Cons. Stato sez. VI 15/09/2011, n. 5150, e in termini C.G.A. 23 luglio 2008 n. 693, Cons. Stato Sez. V , 17-09-2008, n. 4390, Cons. Stato, VI, 12 dicembre 2009, n. 7023, Cons. Stato Sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1469, Cons. Stato Sez. III, 20-04-2012, n. 2350, C.G.A. 7 maggio 2013, n. 1209, e Cons. Stato Sez. VI 18/11/2013, n. 5459, per cui “La decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo acquista efficacia erga omnes ... nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri”.



pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari. " ².

Logico corollario, quindi, è la vincolatività e l'esplicazione di effetti *erga omnes* dei pronunciamenti che incidono su atti di natura regolamentare quale, appunto, l'O.M. che presiede le operazioni di mobilità (valgano in tal senso, sia pur per analogia: Tribunale di Tivoli con provvedimento del 14.09.2015; Tribunale di Latina sentenza n. 928 del 15.10.2015; Tribunale di Grosseto, ordinanza del 2.10.2015; Tribunale di Ravenna ordinanza del 27.07.2015; Tribunale di Vicenza ordinanza del 03.08.2015; Tribunale di Padova ordinanza del 31.07.2015; Tribunale Como ordinanza del 30.07.2015; T.A.R. Lazio, sentenza n. 14303 del 08.10.2015; Consiglio di Stato sentenze n. 3628, 3673, 3675 e 3788 del 2015).

Peraltro, se anche (erroneamente) non si considerasse l'efficacia *erga omnes* della declaratoria di nullità scaturente dal detto pronunciamento della Giustizia Amministrativa, l'On.le Giudicante dovrebbe, comunque, procedere alla **disapplicazione incidenter tantum delle O.M. n. 241/16**, in conformità a quanto statuito dagli **articoli 4 e 5 della Legge Abolitiva del Contenzioso amministrativo** e dall'**art. 63 del D. Lgs n. 165/2001**.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, infatti, ogniquale volta il dipendente agisca a tutela di posizioni di diritto soggettivo, in materia di lavoro pubblico "*contrattualizzato*", la **tutela del lavoratore deve essere assicurata dal GO. mediante disapplicazione degli eventuali provvedimenti presupposti** e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal comma 2 dell'art. 63 del D. Lgs n. 165/2001.

Ne consegue che "*se anche si escludesse il carattere generale della cit. sent. demolitoria o, sotto altro profilo, l'efficacia vincolante della pronuncia circa la conformazione della PA. scolastica alla statuizione giudiziaria, il GO. può*

² Così **ex multis** Cassazione 13/03/1998, n. 2734, e in senso conforme Cass. 4 giugno 1987 n. 4884, successivamente ribadita da Cass., Civ., 24/08/2004, n. 16728, Cass., Civ., 16/11/2007, n. 23748, e Cass., Civ., 22 maggio 2009 n. 11920, per cui "il giudicato amministrativo è dotato di efficacia "erga omnes" nell'ipotesi in cui l'atto annullato sia un regolamento ovvero un atto che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque contenuto inscindibile (C. 04/16728)".



comunque sindacare in via incidentale le norme regolamentari ... illegittime per evidente irragionevolezza e disparità di trattamento di posizioni omogenee.

In sintesi il MIUR NON ha mai esplicitato i criteri di funzionamento dell'algoritmo né tantomeno esibito la documentazione correlata di talché già sotto tale profilo risulta fondata la promossa azione.

Sottolineata, pertanto, la complessiva illegittimità delle operazioni di mobilità, occorre ricordare che l'odierna ricorrente - **assunta in fase C** - ha ottenuto **30 punti** ai fini delle operazioni di mobilità; i docenti che hanno ottenuto il trasferimento in Lazio 0001 (**tutti con punteggio inferiore alla docente**) sono docenti che, al pari della prof.ssa Stefania Panariello, hanno partecipato alla fase C del piano straordinario di mobilità e **non** risultano destinatari di alcun diritto di precedenza da riconoscere in base all'art. 13, CCNI 8 aprile 2016.

Va da sé che tali docenti, **non** potevano ottenere una sede più favorevole rispetto a quella assegnata alla prof.ssa Stefania Panariello sicché le operazioni di trasferimento, per come disposte dal MIUR in favore di docenti **con meno punti rispetto all'odierna appellata**, e che hanno partecipato alla medesima fase delle procedure di mobilità per l'a.s. 2016/2017, violano i criteri sanciti dal CCNI sottoscritto in data 08.04.2016 *“I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti”*.

La Legge 107/2015 e il successivo CCNI sulla mobilità del personale docente dell'8 aprile 2016 hanno, infatti, disciplinato una serie di Fasi da dover rispettare durante



le procedure di “*mobilità straordinaria*” cui ogni docente, in base all'anno scolastico e alla procedura di immissione in ruolo, era tenuto a partecipare.

All'odierna ricorrente, dunque, **doveva** essere attribuito, in base al punteggio posseduto, la sede/Ambito migliore secondo il punteggio posseduto in relazione anche alle preferenze espresse nella relativa domanda e ciò perché l'allegato 1 al CCNI dell'8 aprile 2016 - **ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo** - dopo aver precisato che “EFFETTUAZIONE DELLA FASE C AMBITI NAZIONALI - *Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente: a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto 111)-1)-2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; bl. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza*” **dispone** che “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano



indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.

Tutte le domande per l’assegnazione della sede definitiva sono confluite in una sorta di **graduatoria nazionale** rispetto alla quale le domande stesse avrebbero dovute essere escusse singolarmente e **sulla base del punteggio di spettanza** (“L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”), con l’attribuzione del primo ambito libero ed utile tra quelli indicati secondo il proprio ordine di preferenza e con assorbenza del punteggio posseduto.

Ne deriva in modo evidente la violazione delle parametrizzazioni ministeriali dal momento che gli ambiti indicati quali prime scelte dalla odierna ricorrente **sono stati assegnati a numerosi docenti con punteggio inferiore (e senza alcuna precedenza) a quello posseduto dall’odierna appellante**.

Le risultanze delle operazioni di mobilità, se rapportate agli anzidetti criteri, risultano quindi incomprensibili prima ancora che illegittime atteso che alla docente Stefania Panariello (collocata nella citata graduatoria con punti 30 è stato assegnato l’Ambito Territoriale della Provincia di Forlì), mentre ad altri aspiranti partecipanti alla medesima fase dei trasferimenti ed aventi un punteggio inferiore a quello dell’odierna ricorrente, e senza beneficiare di alcuna precedenza, sono stati attribuiti ambiti più vicini al luogo di residenza.

Se, quindi, il principio autoparametrante stabilito dallo stesso MIUR per l’esame delle singole istanze di trasferimento è quello del “*punteggio più alto*” e del rispetto delle fasi, non è dato capire come si sia addivenuti all’assegnazione di un ambito in Provincia di Napoli e/o Roma a docenti partecipanti alla medesima fase dei trasferimenti rispetto alla ricorrente ed aventi un punteggio inferiore a quello dell’insegnante Stefania Panariello, la cui domanda doveva essere completata di ufficio dal MIUR inserendo prima gli ambiti più vicini alla prima provincia indicata.



E', quindi, palmare l'irragionevolezza e illegittimità dell'operato dell'Amministrazione laddove la corretta applicazione del citato principio del *"punteggio più alto"* e *"del rispetto delle scansioni delle fasi come previste dal CCNF"* se rispettato, avrebbe determinato l'assegnazione di un ambito territoriale più favorevole alla ricorrente perché titolare di un punteggio **superiore** a quello di altri aspiranti a cui l'ambito stesso è stato assegnato e la cui domanda doveva essere postergata a quella avente un punteggio superiore.

Se il Ministero non avesse operato in violazione di legge e se, peraltro, **avesse tenuto conto della specializzazione su lingua inglese**, avrebbe, quindi, assegnato uno degli ambiti rivendicati (per come indicati nella domanda di mobilità) in quanto è pacifico che all'atto dell'esame della sua domanda (che doveva intervenire prima dell'esame di quelle delle altre aspiranti indicate per il criterio del punteggio più alto) tali ambiti erano vacanti e disponibili in quanto assegnati ad aspiranti aventi **un punteggio inferiore e senza alcuna precedenza** al proprio e le cui domande erano postergate per punteggio a quella dell'odierna ricorrente (e ciò anche per espresse previsioni contrattuali).

Tali comportamenti, aggravati dal già censurato silenzio che il MIUR ha serbato sul meccanismo di funzionamento dell'algoritmo, sono già stati nettamente censurati in sede giurisdizionale ove si è dichiarata *"l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica"* che ha operato l'assegnazione di sedi vacanti comprese negli ambiti di interesse *"a docenti con punteggio inferiore, in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall'art. 97 cost."* con conseguente *"diritto all'assegnazione di una sede compresa nell'ambito territoriale di interesse"* (Tribunale di Taranto, sez. lavoro, dott. Lorenzo de Napoli, ordinanza del 20.09.2016; Tribunale di Trani, sez. lavoro, dott. Giuseppe di Trani, ordinanza del 16.09.2016; Tribunale di Salerno, sez. lavoro, dott.ssa Ippolita Laudati, ordinanza del 01.09.2016; Tribunale di Salerno, sez. Lavoro, dott.ssa Caterina Petrosino, ordinanza del 04.10.2016; Tribunale di



Brindisi, sez. Lavoro , Dott. Tozzi, ordinanza del 11.10.16; Tribunale di Frosinone, sez. Lavoro, Dott.ssa Pastore, ordinanza del 12.10.16; Tribunale di Nocera, sez. Lavoro, Dott. Mancuso, ordinanza del 13.10.16; Tribunale di Taranto, sez. Lavoro, Dott. Bellanova, ordinanza del 19.10.16; Tribunale di Roma, Dott. Garzia, ordinanza del 21.10.16; Tribunale di Salerno, Dott.ssa D'Antonio, ordinanza del 31.10.16; Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Fabiana Colameo, ordinanza del 31.10.2016; Tribunale di Salerno, dott.ssa Ippolita Laudati, ordinanza del 08.11.2016; Tribunale di Pavia, sezione lavoro, dott.ssa Ferrari, ordinanza del 11.11.2016; Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, dott. Gaetano Campo, ordinanza del 12.11.2016; Tribunale di Monza, sez. lavoro, dott. Sommariva, ordinanza del 14.11.2016; Tribunale di Venezia, sez. lavoro, dott.ssa Menegazzo, ordinanza del 24.11.2016; Tribunale di Como, sezione lavoro, ordinanza del 19.12.2016; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Ferrari, ordinanza del 21.12.16; Tribunale di Massa, sez. lavoro, dott.ssa Agostini, ordinanza del 02.01.17; Tribunale di Vercelli, sez. lavoro, dott.ssa Baici, ordinanza del 03.01.17; Tribunale di Siena, sez. lavoro, dott. Cammarosano, ordinanza del 09.01.17; Tribunale di Monza, sez. lavoro, dott. Di Lauro, ordinanza del 11.01.17; Tribunale di Cassino, sez. lavoro, dott.ssa Gualtieri, ordinanza del 11.01.17; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Oneto, ordinanza del 13.01.17; Tribunale di Cremona, sez. lavoro, dott.ssa Di Marco, ordinanza del 16.01.17; Tribunale di Ravenna, sez. lavoro, dott. Bernardi, ordinanza del 17.01.17; Tribunale di Venezia, sez. lavoro, dott.ssa Ferretti, ordinanza del 24.01.17; Tribunale di Salerno, sez. lavoro, dott.ssa Laudati, ordinanza del 31.01.17; Tribunale di Frosinone, sez. lavoro, dott.ssa Pastore, ordinanza del 01.02.17; Tribunale di Tivoli, sez. lavoro, dott.ssa Casoli, ordinanza del 06.02.17; Tribunale di Monza, sez. lavoro, dott.ssa Rotolo, ordinanza del 07.02.17; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Oneto, ordinanza del 08.02.17; Tribunale di Roma, sez. lavoro, dott.ssa Garzia, ordinanza del 10.02.17; Tribunale DI Firenze, sez. lavoro, dott. Gualano, ordinanza del 14.02.17; Tribunale di Prato, sez. lavoro, dott. Baracca, ordinanza del 16.02.17; Tribunale di Monza, sez. lavoro,



dott.ssa Sommariva, ordinanza del 23.02.17; Tribunale di Napoli, dott.ssa Cucinella, ordinanza del 24.02.2017; Tribunale di Roma, sez. lavoro, dott.ssa Damiani, n.3 ordinanze del 07.03.17; Tribunale di Modena, sez. lavoro, dott. Bettini, ordinanza del 09.03.17; Tribunale di Latina, sez. lavoro, dott.ssa Francorsi, ordinanza del 14.03.17; Tribunale di Taranto, sez. lavoro, ordinanza Collegiale del 17.03.17; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Oneto, ordinanza del 12.04.17; Tribunale di Roma, sez. lavoro, dott. Armone, ordinanza del 08.05.17; Tribunale di Lanciano, sez. lavoro, dott.ssa Di Stefano, sentenza n. 114 del 08.05.2017; Tribunale di Lanciano, sez. lavoro, dott.ssa Di Stefano, sentenza n. 117 del 08.05.2017; Tribunale di Lanciano, sez. lavoro, dott.ssa Di Stefano, sentenza n. 118 del 08.05.2017; Tribunale di Lanciano, sez. lavoro, dott.ssa Di Stefano, sentenza n. 119 del 08.05.2017; Tribunale di Padova, sez. lavoro, ordinanza del 10.05.17; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Oneto, ordinanza del 10.05.17; Tribunale di Torino, sez. lavoro, dott. Buzano, sentenza del 10.05.17; Tribunale di Venezia, sez. lavoro, dott.ssa Bortolaso, sentenza del 11.05.17; Tribunale di Verona, sez. lavoro, dott. Gesumunno, sentenza del 12.05.17; Tribunale di Brescia, sez. lavoro, dott.ssa Corazza, ordinanza del 16.05.17; Tribunale di Padova, sez. lavoro, dott. Pascali, ordinanza del 26.05.17; Tribunale di Pistoia, sez. lavoro, ordinanza Collegiale del 29.05.17; Tribunale di Brescia, sez. lavoro, dott.ssa Mossi, sentenza del 01.06.17; Tribunale di Brescia, sez. lavoro, dott.ssa Corazza, ordinanza del 09.06.17; Tribunale di Ravenna, sez. lavoro, dott. Bernardi, ordinanza del 13.06.17; Tribunale di Barcellona P.G., sez. lavoro, dott.ssa Tribunale di Roma, sez. lavoro, dott.ssa Cerroni, n. 3 ordinanze del 21.06.2017; Tribunale di Salerno, sez. lavoro, dott.ssa Musella, ordinanza del 27.06.2017; Tribunale di Pisa, sez. lavoro, dott. Piragine, ordinanza del 27.06.17; Tribunale di Vallo della Lucania, dott.ssa Gambardella, ordinanza del 03.07.17; Tribunale di Brescia, sez. lavoro, dott.ssa Mossi, ordinanza del 06.07.17; Tribunale di Patti, sez. lavoro, ordinanza del 10.07.17; Tribunale di Forlì, sez. lavoro, dott. Mascini, ordinanza del 12.07.17; Tribunale di Monza, sez. lavoro, dott.ssa Rotolo, ordinanza del 13.07.2017; **Tribunale di Roma, sez. lavoro,**



ordinanza collegiale del 02.08.2017; Tribunale di Roma, sez. lavoro, ordinanza collegiale del 24.08.2017; Tribunale di Pistoia, sez. lavoro, ordinanza collegiale del 25.08.2017; Tribunale di Catanzaro, sez. lavoro, dott.ssa Orlando, ordinanza del 31.08.17; Tribunale di Busto Arsizio, sez. lavoro, dott.ssa Molinari, sentenza del 25.09.17; Tribunale di Napoli, dott.ssa Gagliardi, sentenza del 03.10.17; Tribunale di La Spezia, sez. lavoro, dott. Romano, ordinanza del 17.10.2017; Tribunale di Napoli, sez. lavoro, dott.ssa Lazzara, sentenza del 18.10.2017; Tribunale di Pisa, sez. lavoro, dott. Piragine, sentenza del 19.10.2017; Tribunale di Asti, sez. lavoro, dott.ssa Antoci, sentenza del 20.10.2017; Tribunale di Mantova, sez. lavoro, dott.ssa Gerola, sentenza del 16.11.2017; Tribunale di Mantova, sez. lavoro, dott.ssa Gerola, sentenza del 16.11.2017; Tribunale di Napoli, sez. lavoro, dott. Ruoppolo, sentenza n. 8002/2017 del 22.11.2017; Tribunale di Venezia, sez. lavoro, dott.ssa Coppetta Calzavara, sentenza del 22.12.2017; Tribunale di Roma, sez. Lavoro. Dott.ssa Giovane Di Girasole, sentenza n. 1115/2018 del 14.02.2018; Tribunale di Roma, sez. lavoro, Dott.ssa Giovane Di Girasole, sentenza n. 1119/18 del 14.02.2018; Tribunale di Bergamo, sez. lavoro, Dott.ssa Azzollini, sentenza del 23.02.2018; Tribunale di Napoli, sez. lavoro, Dott.ssa Picciotti, sentenza del 01.03.2018; Tribunale di Roma, sez. lavoro, Dott.ssa Cerroni, ordinanza del 19.03.2018; Tribunale di Velletri, sez. lavoro, Dott.ssa Falcione, sentenza del 10.04.2018; Tribunale di Taranto, sez. lavoro, Dott. De Napoli, sentenza del 29.05.2018).

Va da sé, pertanto, in assenza di diversa prova, il diritto della docente Stefania Panariello ad essere trasferita su uno degli ambiti indicati più vicini al primo ambito da esso evidenziato in domanda.

o - O - o

Solo per scrupolo difensivo laddove gli oltre 100 provvedimenti giurisdizionali anzidetti, anche corroborati dalle già citate pronunce del TAR e del Consiglio di Stato, non siano ancora sufficienti ad ingenerare il convincimento di Codesto On. Giudicante, pare utile evidenziare la fragilità se non **inconsistenza giuridica** oltre che motiva dell'orientamento minoritario essenzialmente incentrato sulla natura



asseritamente recessiva del principio del punteggio e sulla assorbenza di quello del confronto comparato tra scelte di ambito, come se esistessero plurime - **MAI ESIBITE** - graduatorie.

Ebbene, anche ammesso e non concesso che sia valido il ragionamento “frazionante” operato da codesto orientamento **MINORITARIO** (“... *la graduatoria viene quindi determinata con riguardo a ciascuna delle operazioni ma “per ciascuna preferenza”, il che significa che non vi è una unica graduatoria, nella quale confluiscono tutti i docenti, ma tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse”*), è evidente che la prova della violazione del principio del punteggio all’interno della presunta sub graduatoria ove operare il confronto comparato tra punteggio negli ambiti scelti (“*L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio*” *deve essere intenso nel senso che è fatto riferimento alle graduatorie in relazione alle quali il punteggio è stato attribuito, e cioè alle distinte e plurime graduatorie formulate per ciascuna preferenza espressa*”), **deve rigorosamente essere posta a carico dell’Amministrazione** che dovrebbe produrre in giudizio sia le plurime graduatorie (se esistenti) sia le domanda dei controinteressati da cui risulta l’ordine di preferenza.

Tale prova, tuttavia, non è stata **MAI** fornita dall’Amministrazione e tantomeno i pochi Giudici aderenti a tale orientamento hanno ordinato ex art. 210 c.p.c. all’Amministrazione l’esibizione delle presunte plurime graduatorie (**che infatti non esistono**).

Ciò a dire che, ammesso e non concesso che sia ipotizzabile tale frazionamento della graduatoria (il che, peraltro, significherebbe stravolgere - in assenza di espressa previsione - il principio che regola la progressione nelle graduatorie scolastiche da sempre) onestà intellettuale prima ancora che esigenze processuali **impongono** l’esibizione delle “plurime graduatorie” e ciò anche in ossequio ad un principio **stratificatosi** nei più granitici pronunciamenti della cassazione, vale a dire quello della “vicinanza alla prova” (cfr. Cass., S.U., 11.01.2008, nn. 577 e 582)



sicché, in deroga alla norma di cui all'art. 2697 c.c., ricade in capo al MIUR (l'unico soggetto processuale che materialmente dispone di quegli elementi di prova) l'onere di fornire la prova contraria e ciò perché la documentazione “probatoria” (e cioè le presunte plurime graduatorie e le domande di mobilità dei controinteressati) **è nella disponibilità esclusiva dell'Amministrazione** (sulla non invertibilità dell'onere probatorio con specifico riferimento alla procedura di mobilità: Tribunale di Vicenza, sez. lavoro, dott. Campo, ordinanza del 12.11.2016; Tribunale di Monza, sez. lavoro, dott.ssa Sommariva, ordinanza del 14.11.2016; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Ferrari, ordinanze del 11.11.2016 e 21.12.2016; Tribunale di Venezia, sez. lavoro, dott.ssa Menegazzo, ordinanza del 24.11.2016; Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lavoro, dott. Mancuso, ordinanza del 13.10.16; Tribunale di Palermo, sez. lavoro, dott.ssa Draetta, ordinanza del 21.11.2016; Tribunale di Frosinone, sez. lavoro, dott.ssa Pastore, ordinanza del 01.02.2017; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Oneto, ordinanze del 13.01.2017 e 08.02.2017; Tribunale di Firenze, sez. lavoro, dott. Gualano, ordinanza del 14.02.2017; Tribunale di Taranto, sez. lavoro, ordinanza collegiale del 20.03.17; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Oneto, ordinanza del 12.04.2017; Tribunale di Pistoia, sez. lavoro, ordinanza collegiale del 29.05.2017).

Ma vi è ancora di più perché la portata “prioritaria” attribuita all'ordine delle preferenze non trova alcuna appiglio nelle previsioni contenute nel CCNI del 08.04.2016.

L'art. 6 del CCNI sulla Mobilità del personale a.s. 2016/2017 si è, infatti, limitato a prevedere che *“La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*.

Nell'allegato 1, con riferimento alla fase C, è stato, inoltre, precisato che *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per*



ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.

In particolare e, per quanto di rilievo, dalla locuzione “*a parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica*” si desume unicamente quanto nella stessa espresso, ossia che a parità di punteggio e di precedenza prevale l’aspirante con maggiore anzianità anagrafica, mentre nella disposizione sopra richiamata viene contestualmente chiarito che l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza dagli stessi espressa, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli e che l’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto in punteggio.

Ne segue che il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell’ordine delle preferenze, nel senso che, in assenza di titoli di precedenza, per ciascuna preferenza indicata prevale l’aspirante con il punteggio più elevato, là dove, invece, l’ordine delle preferenze è decisivo solo a parità di punteggio (cfr. ancora Tribunale di Venezia, ordinanza del 24.11.2016, dott. Anna Menegazzo; Tribunale di Monza, ordinanza del 14.11.2016; Tribunale di Pavia, ordinanza del 11.11.2016; Tribunale di Vicenza, ordinanza del 12.11.2016; Tribunale di Venezia, ordinanza del 24.01.2017; Tribunale di Monza, ordinanza del 11.01.2017; Tribunale di Como, ordinanza del 19.12.2016; Tribunale di Massa, ordinanza del 02.01.2017; Tribunale di Vercelli, ordinanza del 03.01.2017; Tribunale di Siena, ordinanza del 09.01.2017; Tribunale di Cremona, ordinanza del



16.01.2017; Tribunale di Ravenna, ordinanza del 17.01.2017; Tribunale di Roma, ordinanza del 10.02.17).

Ancor più nitidamente e ragionevolmente “*non convince la tesi accolta da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui la previsione dell’allegato 1 imponeva (o era comunque compatibile con) il confronto tra prime preferenze (e poi tra seconde preferenze, poi terze preferenze e così via...) di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima (o seconda o terza ecc) preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante dunque come criterio successivo ed eventuale: **questa interpretazione del contratto non trova un aggancio normativo**, se si considera che l’allegato al CCN parla di approntamento di un ordine di graduatoria “per ciascuna preferenza” senza prevedere un’aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario il CCNL impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze e tali paiono da intendere tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione (anche l’ambito territoriale posto in 3^a, o 15^a, o 45^a posizione è una preferenza del docente), e del resto tale interpretazione sembra porsi in irrimediabile contrasto con la previsione secondo cui non solo “per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto” bensì “l’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio (con la precisazione che “a parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica...”); non si può del resto nascondere che operando nel modo qui contestato l’individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall’ordine più o meno incautamente indicato dal docente all’atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. fatto proprio dall’art.*



28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. Un tanto, aggravato dalla circostanza che si trattava di **mobilità obbligatoria** riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale e su tutto il territorio nazionale, con il rischio (ben concreto, come si ricava dalla diffusione del contenzioso in oggetto) che docenti con punteggio più alto trovassero collocazione molto peggiore rispetto a docenti con punteggio più basso” [cfr. Tribunale di Venezia, ordinanza del 24.11.2016, dott. Anna Menegazzo; Tribunale di Venezia, ordinanza del 24.01.17 (dott.ssa Ferretti); Tribunale di Monza, ordinanza del 14.11.2016 (dott.ssa Sommariva); Tribunale di Monza, ordinanza del 11.01.17 (dott. Di Lauro); Tribunale di Como, ordinanza del 19.12.2016 (dott. Ortore); Tribunale di Massa, ordinanza del 02.01.2017 (dott.ssa Agostini); Tribunale di Vercelli, ordinanza del 03.01.17 (dott.ssa Baici); Tribunale di Siena, ordinanza del 09.01.2017 (dott. Cammarosano); Tribunale di Cremona, ordinanza del 16.01.2017 (dott.ssa Di Marco); Tribunale di Ravenna, ordinanza del 17.01.2017 (dott. Bernardi); Tribunale di Roma, ordinanza del 10.02.17 (dott.ssa Garzia); Tribunale di Prato, ordinanza del 16.02.17 (dott. Baracca); Tribunale di Monza, ordinanza del 23.02.17 (dott.ssa Sommariva); Tribunale di Roma, n. 3 ordinanze del 07.03.17 (dott.ssa Damiani); Tribunale di Latina, ordinanza del 14.03.17 (dott.ssa Francorsi); Tribunale di Lanciano, ordinanza del 08.05.17 (dott.ssa Di Stefano); Tribunale di Brescia, ordinanza del 16.05.17 (dott.ssa Corazza); Tribunale di Venezia, sentenza del 11.05.17 (dott.ssa Bortolaso)].

Una diversa interpretazione del CCNI si porrebbe, quindi, in contrasto con i principi d'imparzialità e buon andamento della PA sanciti dall'art. 97 Cost., principi dei quali quello generale di scorrimento delle graduatorie sulla base del punteggio costituisce espressione.

QUANTO AL RICHIESTO PROVVEDIMENTO DI URGENZA

Il *fumus boni juris* emerge dai motivi di ricorso.



Quanto al *periculum in mora* si rileva come lo stesso consista nel pregiudizio imminente ed irreparabile che potrebbe - nelle *more* del giudizio - derivare alla ricorrente che sarebbe riassegnata definitivamente ad un diverso Ambito Provinciale **a vanificazione degli effetti del pronunciamento favorevole già reso da Codesto On.le Tribunale e così concretizzando una “navetta” al contrario dalla sede di neo assegnazione all’Ambito di originaria spettanza.**

Il pregiudizio subito dalla ricorrente è peraltro “irreparabile”, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa **sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente** (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post* per equivalente).

L’illegittimità della procedura di mobilità comporta, infatti, per la ricorrente, l’allontanamento dalla propria madre anziana che necessita di continua assistenza e, quindi, un grave pregiudizio per l’unità del suo nucleo familiare.

Tutto ciò in dispregio della tutela accordata dalla Carta Costituzionale alla famiglia con gli artt. 29, 30, 31 e, in particolare, con l’art. 37, che recita: “*La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione*”.

Tali principi sono stati trasfusi dalla giurisprudenza di merito in numerosi provvedimenti cautelari, anche in materia di mobilità, con i quali sono state riconosciute le ragioni d’urgenza in considerazione dei “*pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente*” (Tribunale di Roma, ordinanza cautelare del 26/1/2000; Tribunale di Agrigento, ordinanza cautelare del 28/03/2001;. Tribunale di Roma, ordinanza cautelare del 20.01.2011; Tribunale di Tivoli ordinanza cautelare del 04.02.2016 Tribunale di Livorno 362/2015 del 08.07.2015, Tribunale di Napoli 16877/2016 del 06.09.2016; Tribunale di Milano n. R.G. 6202/2016 del 20.07.2016; Tribunale di Trieste 2087/2016 del 12.09.2016; Tribunale di Caltagirone n. R.G. 535/2016 del 11.07.2016).



o - O - o

Per tutto quanto sopra esposto, la prof.ssa Stefania Panariello, *ut supra* rapp.ta, difesa e dom.ta

CHIEDE CHE L'ON.LE TRIBUNALE ADITO

Reiectis adversis

- previo accertamento dell'illegittimità con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che "*L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio*"

**IN VIA CAUTELARE, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE NEL
MERITO DELLA PRESENTE CONTROVERSIA**

**- ANCHE CON PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE –
CONFERMATO IL CONTENUTO DISPOSITIVO DELLA SENTENZA N.
38 DEL 30.01.2008, PER L'EFFETTO,**

VOGLIA:

1)- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia - ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art.40 comma 1 ultimo capoverso ("*Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge*") e comma 3 quinquies ("*Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile*") del d.lgs. 165/01 - della disposizione di cui alle "NOTE COMUNI" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che "*L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio*" e, quindi, per l'effetto in ogni caso accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione in un ambito territoriale **più favorevole tra quelli indicati**;



2)- emanare tutti i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare il pieno riconoscimento degli interessi e diritti della ricorrente, ordinando all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti all'attribuzione alla ricorrente dell'Ambito Territoriale ad essa spettante in base al punteggio vantato nonché ad adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento;

NEL MERITO

previa conferma del provvedimento cautelare eventualmente emesso,

1)- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia - ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art.40 comma 1 ultimo capoverso (*"Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge"*) e comma 3 quinquies (*"Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"*) del d.lgs. 165/01 - delle operazioni di mobilità in relazione alla disposizione di cui alle "NOTE COMUNI" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui sancisce che *"L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato **dal più alto punteggio**"* e, quindi, per l'effetto in ogni caso accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione in un ambito territoriale **più favorevole tra quelli indicati**;

2)- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'attribuzione della sede di servizio ad essa spettante in base al punteggio vantato nonché adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento.



In via istruttoria, fermo tutto quanto detto, ove di occorrenza e ove gli estratti dei movimenti già in atti non siano sufficienti, si chiede all'On.le Tribunale adito di:

1)- ordinare all'Amministrazione convenuta il deposito dei bollettini dei trasferimenti relativi agli Ambiti territoriali di interesse della odierna ricorrente attestanti la partecipazione alla procedura di mobilità nella fase C del personale docente per l'A.S. 2016/17;

2)- ordinare all'Amministrazione l'esibizione delle graduatorie in relazione alle quali il punteggio è stato attribuito, ossia "alle distinte e plurime graduatorie formulate per ciascuna preferenza espressa" (se esistenti).

Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avv. Antonio Salerno che si dichiara antistatario.

o - O - o

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore avv. Antonio Salerno, che rappresenta e difende l'odierna ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto della ricorrente alla attribuzione della sede definitiva su uno degli ambiti della Provincia di Roma, Napoli e Salerno** per l'insegnamento della Scuola primaria;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* **deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti attualmente trasferiti negli Ambiti territoriali per la Provincia di Roma, Napoli e Salerno per l'insegnamento della scuola primaria**

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;



l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;

il **TAR Lazio**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale **forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.** - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE



Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive** e tanto più che in caso contrario viene dichiarata la nullità delle sentenze emesse in assenza di integrazione del contraddittorio (*cfr.* Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 1079 del 13.12.2018; Corte di Appello di Genova, ordinanza del 08.06.2018; Corte di Appello di Genova, sentenza n. 143 del 14.06.2018).

Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- 1)- nei confronti di tutti i docenti attualmente assegnati agli Ambiti territoriali per la Provincia di Roma, Napoli e Salerno per la scuola primaria - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:**
- 2)- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di RG del ricorso e udienza;**
- 3)- nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;**
- 4)- sunto dei motivi del ricorso;**
- 5)- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente assegnati agli Ambiti territoriali per Provincia di Roma, Napoli e Salerno per la scuola primaria;**



6)- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Si allega:

- 1)- Fascicolo di parte con i documenti ed atti allegati in primo grado;
- 2)- Documentazione attestante i benefici di cui alla L. 104/92;
- 3)- Stato di famiglia della ricorrente;
- 4)- Bollettino dei trasferimenti 2016/2017 scuola primaria Campania;
- 5)- Copia della Sentenza del Tribunale di Forlì n. 38 del 30.01.2018;
- 6)- Copia atto di appello dell'Amministrazione;
- 7)- Copia atto di appello MIUR su sentenza Stanzione Franca;
- 8)- Copia della Sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 115 del 12.02.2019.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo ammonta ad € 259,00.

Salerno, lì 15.03.2019

avv. Antonio Salerno

